

Newsletter n. 13 del 3 Aprile 2017

1. DIRITTO D'AUTORE - Pubblicato il decreto che recepisce la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2017, il **Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35**, recante *"Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"*.

Il decreto, che entra **in vigore il prossimo 11 aprile 2017**, provvede al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e disciplina l'organizzazione, l'attività e i profili di trasparenza degli **organismi di gestione collettiva**.

Il decreto stabilisce, inoltre, i criteri per la concessione, sempre da parte degli organismi di gestione collettiva, di **licenze multiterritoriali** per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.

Per **«organismo di gestione collettiva»** si intende, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 2, un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

- a) è detenuto o controllato dai propri membri;
- b) non persegue fini di lucro.

Per **«licenza multiterritoriale»** si intende, come stabilito al comma 5 dell'art. 2, una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di più di uno Stato dell'Unione europea.

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.

La stessa Autorità dovrà, inoltre, pubblicare sul proprio sito istituzionale:

- l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8;
- l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti previsti e, con le medesime modalità, ogni altra comunicazione di pertinenza (art. 40).

All'art. 41 vengono indicate le **sanzioni amministrative pecuniarie** da applicare a coloro che violano del disposizioni dettate dal presente decreto

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà trasmettere alla Commissione europea, **entro il 10 ottobre 2017**, una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano. La relazione dovrà contenere informazioni sulla disponibilità di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate (art. 48).

Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, che **già operano nel settore dell'intermediazione** dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 aprile 2017) dovranno provvedere al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto** (art. 49, comma 1)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. START-UP E PMI INNOVATIVE - Indicazione della “ricerca e sviluppo” nella nota integrativa alla luce della nuova tassonomia XBRL - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Successivamente alla emissione della **nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL**, denominata “**2016-11-14**”, nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle Startup, la **semplificazione della procedura**, adesiva ai dettami del nuovo art. 2435-ter del Codice civile, le **Startup** che intendono vantare il **requisito della ricerca e sviluppo**, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n. 1), della lett. h), dell’art. 25 del D.L. n.179/2012 (convertito dalla L. n. 221/2012), **in calce allo stato patrimoniale**.

Per ragioni di simmetria, e qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi, **anche le PMI innovative** che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno **presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese**, riportando le informazioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015, in calce allo stato patrimoniale.

Questo è quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 14 febbraio 2017, Prot. 50195**, emesso in particolare in relazione a una richiesta di parere in merito all’indicazione del requisito delle spese in ricerca e sviluppo per le startup e PMI innovative.

Nel presente parere, il Ministero ricorda di essersi già pronunciato sulla sopravvenuta incoerenza dell’art. 2435-ter del Codice civile, con l’art. 25, comma 2, lett. h), n. 1), del D.L. n.179/2012 e con la corrispondente previsione dell’art. 4, del D.L. 3/2015, affermando in sintesi che, in virtù del principio di specialità della disciplina Startup (e PMI), permanesse l’obbligo di redazione della nota integrativa ove si intendesse avvalersi del requisito della “*ricerca e sviluppo*” (Parere del 17 novembre 2016, Prot. 3611851). Tuttavia successivamente a detto parere, è stata emessa la nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle Startup, la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2435-ter del Codice civile. Pertanto, il citato parere Prot. 3611851/2016 deve ritenersi oggi superato.

Tra le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 una delle più significative è rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 2435-ter del Codice civile (rubricato “*Bilancio delle micro-imprese*”), col quale vengono previste **specifiche semplificazioni** relativamente al **bilancio delle micro-imprese**.

Le micro-imprese sono, infatti, **esonerate dalla redazione**:

- 1) **del rendiconto finanziario**;
- 2) **della nota integrativa**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) **della relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

LINK:

[Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

3. IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE - Pubblicato il decreto che disciplina la semplificazione delle procedure per la realizzazione degli impianti - Approvati i modelli unici telematici

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2017, il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017**, recante “*Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili*”.

Il presente decreto – **in vigore dal 29 marzo 2017** - disciplina la **semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento** come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e il Gestore dei servizi energetici (GSE).

Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti in questione, sono stati approvati due **modelli unici**:

- il primo, relativo agli **impianti microcogenerazione ad alto rendimento**;
- il secondo, relativo agli **impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili**.

I due modelli, riportati negli Allegati 1 e 2 del presente decreto, sono costituiti da **due parti**: la Parte I, recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e la Parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

I modelli unici potranno essere utilizzati - **a decorrere dal 25 settembre 2017** (*decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*) - per la **realizzazione, la connessione e l'esercizio**:

- 1) degli **impianti di microgenerazione ad alto rendimento** ovvero
- 2) degli **impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili**, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) *realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;*
 - b) *aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;*
 - c) *alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;*
 - d) *per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;*
 - e) *ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;*
 - f) *aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe (art. 2).*

Il soggetto richiedente dovrà compilare il modello unico previsto per la tipologia di fonte utilizzata e trasmetterlo al gestore di rete competente **solo per via informatica**, seguendo le indicazioni riportate all'art. 3 del decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

4. REVISORI LEGALI - Adottato dalla Ragioneria Generale dello Stato il programma di aggiornamento professionale per l'anno 2017, elaborato dal Comitato didattico

Con **determina del Ragioniere generale dello Stato del 7 marzo 2017, Prot. n. 37343** è stato adottato il **programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali**.

Ricordiamo che l'articolo 21, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze compiti in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro.

Il compito di elaborare una proposta di programma annuale per la formazione continua, autorevole e conforme alle esigenze di aggiornamento professionale dei revisori legali, è attribuito al **Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali**, costituito, con decorrenza dal 15 dicembre 2016, con determina n. 39/2016 del Ragioniere Generale dello Stato del 7 dicembre 2016, Prot. 88389.

Il programma di aggiornamento professionale definito annualmente dal predetto Ministero, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135, costituisce il necessario presupposto per la definizione dell'attività di formazione continua di tutti i revisori legali iscritti nel registro alla data del 1° gennaio 2017.

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 135/2016 l'obbligo di formazione continua di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 39/2010 decorre dal 1° gennaio 2017.

L'attività di formazione è finalizzata a **mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali a livello sufficientemente elevato** e tali da garantire un'adeguata qualità dei servizi di revisione legale rivolti all'effettiva tutela degli interessi pubblici.

Nell'anno decorrente **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017**, i revisori legali iscritti al registro di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2010, sono tenuti a partecipare a programmi di formazione continua secondo le modalità previste dalla legge.

Gli **obblighi di formazione continua** svolta dai revisori legali iscritti al registro possono essere assolti:

- a) *attraverso la **partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza** erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche attraverso organismi convenzionati;*
- b) ***presso società o enti pubblici e privati accreditati** dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;*
- c) *mediante il riconoscimento dell'attività di formazione **organizzata dagli albi professionali** e fruita dagli iscritti al registro della revisione legale ovvero **organizzata all'interno delle società di revisione legale a favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale.***

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dalla legge, le forme di aggiornamento professionale erogate secondo le modalità indicate sopra devono risultare conformi al programma annuale di formazione elaborato dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali di cui alla determina del Ragioniere generale dello Stato 7 dicembre 2016 e allegato alla presente determina.

LINK:

[Per scaricare il testo della determina e dell'allegato programma clicca qui.](#)

5. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Organismi di composizione della crisi (OCC)

Il professionista **iscritto nella Sezione A** dell'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili può richiedere l'iscrizione nell'Elenco dell'Organismo di composizione della crisi **anche senza essere in possesso di laurea magistrale o di titolo equipollente**.

Ad affermarlo è il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) nel **pronto ordini n. 50/2017 del 22 marzo 2017**, con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito ad un quesito, posto da un professionista, mediante il quale si chiedeva se l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo ed il possesso di laurea triennale sono requisiti sufficienti per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi tenuto presso l'Organo di composizione dell'Ordine.

Nel pronto ordini n. 50/2017, il CNDCEC ha chiarito che l'iscrizione nella sezione A è requisito sufficiente per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi anche senza il possesso di laurea magistrale o titolo equipollente.

L'annullamento del D.M. n. 202 del 2014 da parte del TAR Lazio, con sentenza n. 12457 del 4 novembre 2015, nella parte in cui esclude che possano essere iscritti negli Elenchi degli Organismi di composizione i ragionieri commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo, ha comportato come conseguenza – scrive il CNDCEC - l'annullamento di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso che si fondi sulle stesse logiche. Ne deriva che, il ragioniere commercialista che risulti iscritto nella Sezione A dell'Albo può richiedere l'iscrizione nell'Elenco degli Organismi di composizione istituito all'interno dell'Ordine medesimo **anche senza essere in possesso di laurea magistrale o di titolo di studio equipollente in materie economiche o giuridiche** previsti dall'art. 4, comma 5 del citato D.M. n. 202/2014.

La medesima tesi non può invece essere sostenuta per il soggetto in possesso di laurea triennale che, invece, risulti iscritto nella sezione B dell'Albo.

L'iscritto nella sezione B potrebbe iscriversi nell'elenco dei gestori se in possesso di laurea magistrale e se abbia comunque portato a termine il corso di formazione di 40 ore previsto per i professionisti.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento del CNDCEC clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'Elenco gestori per la composizione della crisi clicca qui.](#)

6. RETI DI IMPRESA PER L'ARTIGIANATO DIGITALE - Prorogato al 4 maggio 2017 il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione

Il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2016 previsto alle ore 12.00 del 30 marzo 2017, è **posticipato alle ore 12.00 del 04 maggio 2017**.

Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il **decreto direttoriale 29 marzo 2017**, pubblicato, in pari data, sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

La proroga si è resa necessario a seguito delle difficoltà riscontrate in merito al completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili alla loro presentazione, con particolare riferimento alla condizione relativa al numero minimo di imprese facenti parte dell'aggregazione e alla formalizzazione degli accordi di collaborazione con i soggetti individuati all'articolo 4, comma 2, lettera d), del suddetto decreto ministeriale 21 giugno 2016.

Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **decreto ministeriale del 21 giugno 2016** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 agosto 2016, n. 190, ha predisposto, nel 2016, il **secondo intervento agevolativo** dedicato ad aggregazioni di imprese operanti o che vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale.

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, lo stesso Ministero ha reso noto che, con il **decreto direttoriale 16 dicembre 2016**, sono stati fissati i termini e definite le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione e di erogazione delle stesse in favore di programmi finalizzati alla promozione di attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.

Soggetti proponenti sono le Reti di imprese (*Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di imprese, Contratti di rete*) ovvero Consorzi che siano costituiti da almeno 5 imprese e

vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti.

L'agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile a copertura del 70% del programma ammesso alle agevolazioni.

La sovvenzione parzialmente rimborsabile consiste in un **finanziamento a tasso zero**. La parte di sovvenzione da non restituire (contributo in conto impianti e/o conto gestione) è pari al 20% complessivo del programma considerato ammissibile.

Le domande, corredate della relativa documentazione, potranno essere trasmesse a partire dalle ore 10:00 del giorno **1° marzo 2017** e fino alle ore 12:00 del giorno **4 maggio 2017**, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgjai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 29 marzo 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 21 giugno 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla scheda illustrativa relativa al Bando 2016 e scaricare la modulistica necessaria clicca qui.](#)

7. BANDO BONIFICA AMIANTO EDIFICI PUBBLICI - Per l'accesso ai finanziamenti domande fino al prossimo 30 aprile

Con **decreto direttoriale del 21 marzo 2017, n. 110/STA**, la Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto - con una modifica all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale del 10 gennaio 2017, n. 1/STA - la proroga dal 30 marzo **al 30 aprile 2017** del termine per la presentazione delle domande di ammissione al fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli **interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche relativo all'annualità 2016**.

Il bando prevede il **finanziamento di progetti per la bonifica di edifici pubblici** contaminati da amianto, situati nelle vicinanze di asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza, ospedali e impianti sportivi.

E' prevista una dotazione finanziaria di **5,536 milioni di euro** per l'anno 2016 e di **6,018 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Ogni ente può presentare **una sola domanda di partecipazione** in ragione d'anno. La domanda può essere riferita anche ad interventi in uno o più edifici o unità locali.

Sono ammessi al finanziamento i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi fino al limite massimo di **15.000 euro** a domanda per singola Pubblica Amministrazione, anche se riferita a interventi relativi a più edifici o unità locali.

Le domande, conformi ai criteri indicati dal bando approvato con il citato decreto direttoriale n. 1/STA del 10 gennaio 2017, potranno essere presentate da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate tramite l'applicativo disponibile sul sito: <https://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it/>

Le risorse verranno erogate secondo le seguenti modalità:

- 30% della somma al momento dell'ammissione al finanziamento;
- 40% della somma al momento dell'approvazione del progetto definitivo;
- 30% della somma ammessa al finanziamento al momento della rendicontazione finale operata attraverso la trasmissione all'ente erogante della documentazione di impegno e spesa dell'intero ammontare.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto direttoriale e del bando clicca qui.](#)

8. BANDO MARCHI STORICI - Stanziati 4,5 milioni di euro per la loro valorizzazione economica - Domande al via dal prossimo 4 aprile

Accrescere il valore dei marchi nazionali, **esaltando la storia e cultura d'impresa del nostro Paese**, attraverso la concessione di agevolazioni rivolte a micro, piccole e medie imprese.

Questo l'obiettivo del "**Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967**".

L'avviso relativo al bando in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016.

L'iniziativa - promossa dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC - UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere - mette a disposizione delle aziende italiane **4,5 milioni di euro** per la realizzazione di un progetto finalizzato al rilancio ed alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio.

Le agevolazioni sono finalizzate all'**acquisto di beni strumentali e di servizi specialistici esterni** per favorire la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati, nonché il **rafforzamento del marchio**, la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale e **l'ampliamento della sua protezione**.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo in conto capitale** in misura massima pari all'**80% delle spese ammissibili** per l'acquisizione di servizi specialistici e del **50%** per l'acquisto di macchinari, attrezzature e software.

Le imprese interessate possono accedere al bando compilando l'apposito **form online** che sarà online a partire dalle ore **9:00 del 4 aprile 2017**.

Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito <http://www.marchistorici.it/>,

A disposizione delle imprese c'è, inoltre, un servizio di assistenza telefonica al numero 06-77713810 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00, oltre alla casella info@marchistorici.it a cui è possibile inviare quesiti.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al form online per l'assegnazione del numero di protocollo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

9. BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - Chiarimenti e istruzioni operative dall'Agenzia delle Entrate

Dopo il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2017, Prot. n. 50771**, è arrivata la **Circolare n. 6/E del 31 marzo 2017**, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni e le indicazioni operative riguardanti il **bonus strumenti musicali**,

Nella circolare viene precisato che l'agevolazione differisce da quella dello scorso anno per la **più ampia platea di soggetti beneficiari**, oltre che per la **diversa misura dello sconto**.

Per quanto concerne i beneficiari, lo scorso anno l'agevolazione era riservata solo agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, mentre quest'anno possono accedere al beneficio gli **studenti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati** (preaccademici, biennio, triennio e precedente ordinamento), gli **iscritti ai licei musicali e coreutici**, limitatamente alle sezioni musicali, e gli **iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica** autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per fruire del contributo gli studenti devono **essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017** o all'anno 2017-2018.

Per quanto concerne la **misura dello sconto**, lo scorso anno il bonus era concesso nel limite di 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento, mentre quest'anno è **concesso nel limite del 65 per cento del prezzo finale dello strumento**, comprensivo di IVA, e **fino ad un massimo di 2.500 euro**.

Per evitare disparità di trattamento tra gli studenti che accedono per la prima volta al contributo e quelli che ne hanno già beneficiato nel 2016, il Provvedimento precisa che gli studenti che hanno già fruito del contributo nel 2016 possono accedere all'agevolazione anche nel 2017, ma al netto dell'importo già riconosciuto loro lo scorso anno.

Il contributo è concesso **per l'acquisto di un solo strumento musicale nuovo** che sia considerato coerente, "affine" o "complementare", con il corso di studi, in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi, sulla base di quanto riportato nell'allegato 2 del Provvedimento.

Il contributo **spetta una sola volta**, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento quale, ad esempio, il piatto della batteria, ma non compete per l'acquisto di beni di consumo quali, ad esempio, corde o ance.

Per ottenere lo sconto, lo studente, anche prima del 20 aprile, deve richiedere al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d'iscrizione, non ripetibile "per tale finalità", con il quale l'istituto attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo.

Gli studenti che hanno chiesto il certificato per beneficiare dello sconto nel 2016 sono tenuti a chiedere un **nuovo certificato per beneficiare del contributo anche nel 2017**.

Al momento dell'acquisto dello strumento, lo studente consegna il certificato al produttore o al rivenditore che documenta la vendita mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto applicata sull'intero ammontare, e l'importo del contributo.

Per il contributo sono stanziati risorse per un ammontare pari a **15 milioni di euro** e, pertanto, l'agevolazione è concessa in base all'ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori allo scopo di garantire che ciò avvenga nel limite complessivo stanziato.

La circolare precisa, infine, che ai fini dell'imposta di bollo, i **certificati di frequenza** che gli istituti musicali devono rilasciare agli studenti e le richieste presentate dagli studenti per il loro rilascio **sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 6/E/2017 clicca qui.](#)

10. BANDO ISI AGRICOLTURA 2016 - Prorogati i termini di scadenza del bando al 28 aprile 2017

Per accedere alla procedura informatica per la compilazione delle domande ci sarà tempo **fino alle ore 18:00 del 28 aprile 2017**.

Con la **Determinazione del Direttore Centrale Prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016** sono state, infatti, apportate, all'avviso ISI Agricoltura 2016, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande è **prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile 2017**;
- il termine di acquisizione del codice identificativo per l'inoltro online è **prorogato al 5 maggio 2017**;
- la comunicazione relativa alle date di inoltro online è **prorogata al 12 giugno 2017**;
- il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull'Avviso al *Contact Center* è **prorogato alle ore 12:00 del 20 aprile 2017**.

Della proroga dei termini di scadenza del bando ISI Agricoltura 2016 è stata data notizia con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017.

Ricordiamo che, come disposto dall'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'INAIL mette a disposizione **45 milioni di euro** a fondo perduto per il **sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza** nelle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

I **finanziamenti** sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Il **contributo**, pari al 40% dell'investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.

Per informazioni e assistenza, le imprese possono fare riferimento al *Contact Center* tramite il **numero verde 803.164**, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il **numero 06-164164** (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

11. CINQUE PER MILLE - L'Agenzia delle Entrate illustra le novità in materia di iscrizione al contributo nell'anno 2017

Il **D.P.C.M. 7 luglio 2016**, recante "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", ha modificato il D.P.C.M. 23 aprile 2010, introducendo, fra l'altro, rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille. In particolare, l'articolo 1 del citato decreto ha inserito nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 l'articolo 6-bis, che ha inciso profondamente sul processo di "Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti", adeguando la **procedura di iscrizione alla stabilizzazione del contributo**. Nel dettaglio:

- **eliminato**, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, **l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione** al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- **istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio**, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 5/E del 31 marzo 2017** ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'iscrizione al beneficio e, in particolare, all'**applicazione della nuova procedura nell'anno 2017**.

Nella circolare si precisa, inoltre, che le nuove disposizioni di semplificazione per l'accesso al riparto del cinque per mille si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2017. Vengono al contempo forniti alcuni chiarimenti in merito alle specifiche modalità di applicazione delle nuove disposizioni, con particolare riguardo agli enti del volontariato la cui iscrizione e ammissione al beneficio è gestita dall'Agenzia delle entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 5/E/2017 clicca qui.](#)

12. INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA - Avviata dal 20 marzo la digitalizzazione delle istanze e comunicazioni per l'aggiornamento del RUI

Dal **20 marzo 2017** Imprese e Intermediari assicurativi potranno **inviare le istanze e le comunicazioni per l'aggiornamento del Registro Unico degli Intermediari (RUI) in formato digitale**.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017, il **provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni n. 58 del 14 marzo 2017** che reca le *"Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private"*.

Il Provvedimento - entrato **in vigore il 20 marzo 2017** - segna una svolta di modernizzazione nei rapporti tra l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e gli operatori, che semplifica la presentazione delle istanze, migliora e snellisce i processi interni di gestione del Registro con ricadute positive sui costi e sui tempi delle istruttorie.

Nella stessa data, l'IVASS ha messo a disposizione degli utenti sul proprio sito, il modello elettronico necessario per redigere le domande e le comunicazioni da inviare al Registro.

Il nuovo sistema è facile e immediato: è sufficiente scaricare il **modello unico in formato PDF**, compilarlo off-line, sottoscriverlo con firma digitale e allegarlo a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) indirizzato alla casella PEC dedicata istanze.rui@pec.ivass.it (un solo modello per ciascun messaggio).

Le proprietà del modello unico PDF consentono all'intermediario/impresa che presenta la richiesta di verificare, in corso di compilazione, la congruenza dei dati forniti, evitando errori e omissioni di informazioni necessarie.

Per consentire un passaggio graduale al nuovo sistema è previsto un **periodo transitorio fino al 5 giugno 2017**, in cui sarà ancora possibile utilizzare il set di allegati cartacei (allegati al regolamento ISVAP n. 5 del 10 ottobre 2006). Da quella data il modello digitale sostituirà definitivamente il vecchio sistema.

Si ricorda che al numero 06 42133526 è attivo (dal lunedì al venerdì, dalle ore. 9.00 alle ore 13.30) il **servizio di assistenza telefonica Contact Center Intermediari**.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 58/2017 e del modello unico elettronico clicca qui.](#)

13. CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Dal 26 aprile abilitati al rilascio altri 350 Comuni - Nuova circolare del Ministero dell'Interno

Dopo la prima fase, iniziata il 4 luglio 2016, che ha visto coinvolti 199 Comuni, dal prossimo 26 aprile 2017, anche se in maniera graduale, **altri 350 Comuni** saranno dotati delle postazioni necessarie al rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE).

Si arriverà così ad un totale di **549 Comuni** che, secondo i dati del Ministero dell'Interno, coprirà il 50% della popolazione nazionale.

Lo ha comunicato il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici con la **circolare n. 4/2017 del 31 marzo 2017**.

Per consentire un'adeguata conoscenza del procedimento di rilascio della CIE lo stesso Ministero ha previsto un **piano di formazione** che sarà effettuato sia con lo svolgimento di corsi in aula presso alcuni capoluoghi di provincia sia con strumenti multimediali quali l' "aula virtuale" e il video corso.

Ai corsi potranno partecipare gli operatori comunali presso le aule che verranno messe a disposizione dalle Prefetture (Allegato n. 3 alla circolare).

Al momento in cui i Comuni saranno abilitati al rilascio della CIE **dovrà essere abbandonato il rilascio del formato cartaceo** che, tuttavia, rimarrà disponibile nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi e gare pubbliche.

Il Ministero fa, infine, presente che, a norma dell'art.18 del D.M. del 23 dicembre 2015 *"Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria validità fino alla scadenza"*.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

14. PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2016 - Dal CNDCEC e Confindustria arrivano le linee guida per la prima applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015

La predisposizione dei bilanci dell'esercizio 2016 riserva importanti novità per la maggior parte delle imprese e degli operatori economici. Il **Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139**, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, infatti, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria. Si tratta di una vera e propria **"riforma contabile"** che ha richiesto l'adeguamento di ben 20 principi contabili da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Le novità introdotte, cambiando volto al bilancio, ricalibrano lo strumento con cui l'impresa comunica con gli investitori, gli azionisti e con tutti i suoi *stakeholders*, compreso il Fisco, posto che le risultanze di bilancio rappresentano la base di partenza per la determinazione del reddito di impresa imponibile.

Per tale motivo, e in considerazione della delicata fase transitoria in cui si trovano gli operatori, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e Confindustria hanno ritenuto opportuno redigere e diffondere delle **linee guida sulla prima applicazione delle nuove regole**.

Il documento, dal titolo **"Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali"**, indirizza le imprese e gli operatori chiamati a predisporre i bilanci di esercizio 2016 verso un'applicazione senza intralci delle nuove regole contabili.

Tali linee guida, in coerenza con i Principi contabili nazionali adottati dall'Organismo Italia di Contabilità (OIC), recano **suggerimenti operativi** proponendosi come strumento di ausilio agli operatori chiamati a predisporre i bilanci di esercizio secondo le nuove regole contabili.

Nel documento vengono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che, oltre a comportare cambiamenti nella rappresentazione contabile, coinvolgono anche aspetti aziendali, organizzativi e societari. In particolare, sono trattati i temi degli schemi di bilancio, dell'informazione comparativa, degli strumenti finanziari derivati, del costo ammortizzato, dei costi di ricerca e pubblicità, delle azioni proprie, della redazione della "nuova" nota integrativa ed altri argomenti ancora che, di fatto, possono produrre impatti potenzialmente rilevanti sulla posizione patrimoniale e sulle risultanze contabili di molte realtà aziendali.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

15. PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2016 - Dal CNDCEC due importanti strumenti di lavoro sulla relazione dei sindaci revisori e sulla relazione unitaria di controllo societario

Dal "Gruppo di Lavoro Revisione Legale" del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), coordinato dal prof. Raffaele D'Alessio insieme ai consiglieri nazionali Raffaele Marcello e Andrea Foschi, arrivano **due importanti strumenti di lavoro in vista delle scadenze dei bilanci 2016**.

1) Il primo dei due documenti si intitola: “**La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016**” e ha lo scopo di orientare l’attività dei commercialisti impegnati, come membri del collegio sindacale incaricato della revisione legale, nella revisione dei bilanci 2016.

L’imminenza delle scadenze per la presentazione e il deposito delle relazioni unitarie di controllo societario¹ dei sindaci revisori sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, rendono necessarie alcune riflessioni e alcune indicazioni conseguenti, considerando, in particolare, l’impatto che alcune novità normative, introdotte nel nostro ordinamento nel corso del 2015 e del 2016, possono avere sul **contenuto della sezione della relazione unitaria dedicata alla relazione finale di revisione legale dei conti**.

Nel documento, dopo una disamina delle novità introdotte dai due decreti legislativi n. 139 del 2015 e n. 135 del 2016, che hanno recepito, rispettivamente, la Direttiva 2013/34/UE e la Direttiva 2014/56/UE, vengono proposte alcune modifiche al modello *standard* per la sezione della relazione unitaria di controllo societario dedicata alla relazione di revisione legale, da utilizzarsi con riferimento ai bilanci 2016, presentando, in appendice, un modello così aggiornato. Tali modifiche riguardano, in particolare, l’inclusione del rendiconto finanziario nel sistema di bilancio civilistico, l’applicazione del nuovo art. 11 del D.Lgs. 39/2010, la riscrittura della ‘formula’ del giudizio inerente al bilancio, i dati corrispondenti (bilancio 2015).

2) Il secondo strumento di lavoro è una rivisitazione di un documento emanato nel 2016, di cui conserva lo stesso titolo: “**La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti**”. Per tenere conto delle novità legislative intervenute è stato, infatti, necessario adeguare le indicazioni operative fornite in questo secondo documento per renderlo pienamente utilizzabile. Sono stati effettuati, poi, alcuni altri aggiornamenti per tenere conto delle modifiche intervenute nell’art. 2426 c.c.

Come nella precedente versione, il documento si sofferma **sulla natura e sulle funzioni della relazione unitaria** alla quale è richiesto di tenere conto in modo puntuale delle peculiari e non simmetriche due funzioni (vigilanza e revisione) svolte simultaneamente dal collegio sindacale. Le novità apportate dal D.Lgs. 139/2015 e dal D.Lgs. 135/2016, già vigenti per le revisioni condotte sui bilanci 2016, sono state integrate direttamente nel testo. Il documento di ricerca si conclude con un facsimile di relazione unitaria, anch’essa modificata per tenere conto delle novelle legislative ora ricordate.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei due documenti clicca qui.](#)

16. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

1) La risoluzione n. 66905 del 24 febbraio 2017 fornisce alcuni chiarimenti in merito agli effetti conseguenti all’**abrogazione dell’articolo 126 del T.U.L.P.S.**

2) La risoluzione n. 66623 del 24 febbraio 2017 risponde al quesito se un soggetto, amministratore di una società S.R.L. operante nel settore dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta all’attività di intrattenimento e svago (sala giochi, VLT), possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Da precisare che il soggetto in questione è **inquadrato come co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e continuativa)** con iscrizione all’INAIL e alla gestione separata INPS senza aver maturato il periodo necessario all’acquisizione del requisito professionale (che sono almeno due anni, anche non continuativi anni, negli ultimi cinque).

Ricorda il Ministero che il dettato normativo richiede espressamente la condizione di “**dipendente qualificato**” e che tale qualifica sia, altresì, debitamente **comprovata dalla iscrizione all’INPS**.

In merito all’inquadramento in questione il Ministero ha già avuto modo di esprimersi (si veda la nota n. 30239 del 13 febbraio 2012), evidenziando che i co.co.co. definiscono il lavoratore **non come un dipendente ma come un collaboratore autonomo**, con la conseguenza che il medesimo gode di più ampia autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, quasi al pari di un libero professionista. Pertanto, ad avviso del Ministero, il lavoratore assunto con contratto co.co.co. non può considerarsi ai fini lavorativi un “dipendente” e di conseguenza la pratica professionale svolta **non può dare luogo all’acquisizione del titolo professionale** indispensabile per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

3) La risoluzione n. 87473 del 9 marzo 2017 risponde al quesito sull’applicazione di un Regolamento comunale, con il quale si autorizza l’installazione di tavoli, sedie, pedane e gazebo in aree pubbliche

esterne per la **consumazione di prodotti gastronomici** da parte di esercizi di vicinato ed imprese artigiane, quali macellerie-gastronomie, gelaterie, piadinerie.

4) La risoluzione n. 87588 del 9 marzo 2017 risponde al quesito se sia possibile svolgere un'attività commerciale al dettaglio **in sede fissa in più unità immobiliari, confinanti e comunicanti tra loro** con aperture, appartenenti a proprietari diversi.

5) La risoluzione n. 93182 del 13 marzo 2017 risponde al quesito se un soggetto che ha svolto la sua attività lavorativa presso un agriturismo con attività di somministrazione di alimenti e bevande **in qualità di coadiutore** (figlio del titolare) possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche in considerazione del fatto che i contributi previdenziali sono stati versati con riferimento all'attività di coltivatore diretto.

Può riconoscersi valida la qualificazione acquisita da un dipendente di un'azienda agricola che svolga anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che il soggetto abbia effettivamente svolto mansioni attinenti.

Solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

6) La risoluzione n. 93204 del 13 marzo 2017 risponde al quesito se un soggetto che ha svolto la sua attività lavorativa presso un agriturismo con attività di somministrazione di alimenti e bevande **in qualità di associato in partecipazione**, nonché un soggetto in possesso del **diploma di qualifica di "operatore di elaborazione dati"**, possano considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Con riferimento alla validità del diploma di "operatore di elaborazione dati" si richiama l'articolo 71, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale riconosce la qualificazione professionale al soggetto in possesso "*di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*".

La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata, infatti, sulla **verifica dei programmi di studio** prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il piano di studi del diploma in discorso, inviato in allegato al quesito, non contiene, ad avviso della scrivente, materie attinenti in grado di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi e di conseguenza non può essere considerato valido ai fini richiesti.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

17. COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - Quali gli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 del TULPS? - Vigè ancora l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni previsto dall'art. 128 dello stesso TULPS? - I pasticci del legislatore e i dubbi del Ministero dell'Interno

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **risoluzione n. 66905 del 24 febbraio 2017**, ha reso noto il parere che il Ministero dell'Interno, con **nota n. 557/PAS/U/002045 del 9 febbraio 2017**, ha fornito in merito agli **effetti dell'abrogazione dell'articolo 126 TULPS**, che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate, ad opera dell'articolo 5, comma 3 (*rectius*: articolo 6, comma 1), del decreto legislativo n. 222 del 2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell'articolo 128 TULPS, recante l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari.

Il Ministero dell'Interno riconosce che effettivamente l'interpretazione del complesso normativo cennato "**presenta obiettivi margini di opinabilità, che giustificano le incertezze qui rappresentate**", tuttavia, "*la tesi della sopravvivenza dell'obbligo di tenere il registro di cui all'articolo 128 anche per i soggetti indicati dall'articolo 126, una volta che quest'articolo è stato espunto dal TULPS, pare scontrarsi sia con il tenore logico della disposizione sia con gli intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali che costituiscono la ratio generale del decreto legislativo n. 222 del 2016*".

"*D'altra parte - continua il Ministero - una simile tesi comporterebbe che l'abrogazione dell'articolo 126 TULPS non abbia avuto i consueti effetti caducatori ma abbia in qualche modo lasciato in vita lo stesso*

articolo quanto alla individuazione di una categoria commerciale di cui permarrebbe la rilevanza ai fini del TULPS, continuando ad essere destinataria dei consueti obblighi, solo in virtù dei richiami contenuti in altra disposizione non abrogata, benché riferita ad un ben più ampio arco di fattispecie”.

Il Ministero, vista l'incertezza che ancora regna su questo argomento, si riserva di **compiere ulteriori approfondimenti** al riguardo “anche alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione in discorso relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati” e di **far conoscere quanto prima ulteriori elementi di valutazione**.

Analoga posizione è stata espressa dallo stesso Ministero dell'Interno con il **Parere del 2 marzo 2017, Prot. 557/PAS/U/003342/12020.A(1)**, emanato in risposta ad un quesito posto da una Regione sempre in merito agli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 T.U.L.P.S. (che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate) ad opera dell'art. 5, comma 3 (rectius: articolo 6, comma 1), del D.Lgs. n. 222/2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell'art. 128 dello stesso T.U.L.P.S. (recante l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari),

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 66905/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2017 clicca qui.](#)

18. CONSUMO SUL POSTO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA - Ulteriori chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sull'occupazione di aree pubbliche

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **risoluzione n. 87473 del 9 marzo 2017** risponde al quesito sull'applicazione di un Regolamento comunale, con il quale si autorizza l'installazione di tavoli, sedie, pedane e gazebo in aree pubbliche esterne per la consumazione di prodotti gastronomici da parte di esercizi di vicinato ed imprese artigiane, quali macellerie-gastronomie, gelaterie, piadinerie.

Il Ministero torna a precisare che la possibilità di consentire il **consumo sul posto** è attualmente disciplinata:

a) dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 aprile 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, **negli esercizi di vicinato**, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al **settore merceologico alimentare**. Il consumo sul posto di **prodotti di gastronomia** non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione;

b) dall'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto, **per i titolari di impianti di panificazione** con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato;

c) dal comma 8-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, **per gli imprenditori agricoli**, ai quali è consentito effettuare il **consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Pertanto, tale tipologia di vendita - scrive il Ministero - “**non è estensibile ad altre attività artigianali di vario tipo, salvo che la specifica disciplina normativa regionale non lo consenta**”.

Con riguardo **alle modalità applicative** delle richiamate disposizioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che si è già espresso con la **circolare esplicativa 3603/C del 28 settembre 2006** e con successivi pareri.

Per quanto riguarda gli **arredi** è stato precisato che i medesimi devono essere **correlati all'attività consentita**, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto **non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Per quanto riguarda le **attrezzature** che possono essere utilizzate è stato successivamente precisato che sono da escludere, ad esempio, le apparecchiature per le bevande alla spina e le macchine industriali per il caffè, tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione; sono altresì da escludere le operazioni di preparazione / trasformazione / cottura e trattamento dei prodotti destinati al consumo sul posto, consentendo in tal senso solamente il riscaldamento / sporzionamento dei medesimi. In un recente parere (n. 86321 del 9 giugno 2015) è stato precisato che possono essere utilizzati **piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale**, nonché “**sedute non abbinabili**”, nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).

Fermo quanto sopra, con riferimento nello specifico alla possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico all'esterno del locale per il consumo sul posto, il Ministero ricorda che **l'occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell'Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo**. Resta fermo, ovviamente, il fatto che il consumo sul posto, anche se effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale, deve essere svolto alle medesime condizioni espressamente previste dalla citata disposizione cui devono sottostare i titolari degli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare e degli impianti di panificazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale n. 87473/2017 clicca qui.](#)

19. PMI VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI - Dal 3 aprile al via alle domande per accedere al Fondo

Dalle ore 10,00 del 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.

L'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha istituito, ai commi 199-202, il **"Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti"**.

Il Fondo sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debtrici.

Con **decreto interministeriale 17 ottobre 2016** sono stati, successivamente, disciplinati i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo.

Con **circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554** sono state poi definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese (PMI) che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debtrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

L'**agevolazione** consiste in un **finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000** e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall'impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debtrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell'impresa beneficiaria, dai Regolamenti "de minimis" n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.

La **durata** deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.

Sono stati stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per complessivi 30 milioni di euro.

Il 10% delle risorse complessive è destinato esclusivamente alle imprese in possesso del rating di legalità.

LINK:

[Per saperne di più e accedere alla sezione dedicata clicca qui.](#)

20. UTILIZZO DELLA RETE E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI - Promossa dal Senato una consultazione pubblica sulle Linee guida

Dal 9 marzo al 30 aprile 2017 il Senato ha promosso una **consultazione pubblica** sulla proposta di **"Linee guida" sull'utilizzo della Rete e delle tecnologie digitali** per garantire una maggiore apertura dei processi decisionali alla società civile.

La presente proposta di Linee guida è stata presentata dal Presidente del Senato Pietro Grasso il 9 marzo 2017 in occasione dell'iniziativa **"Rappresentanza e partecipazione"**, organizzata dal Senato in occasione della **"Settimana della partecipazione"**.

Tutti i cittadini interessati, potranno inviare osservazioni e commenti.

All'esito della consultazione le Linee guida saranno formalmente adottate dal Senato al fine di regolare i procedimenti di consultazione da esso promossi.

Le Linee guida sulle consultazioni promosse dal Senato individuano **quattro principi** (*imparzialità e correttezza; inclusione e accessibilità; trasparenza e pubblicità; riscontro*) e **quattro requisiti** (*strutturazione e congruità; chiarezza; tempestività; riservatezza*) e definiscono le fasi e le principali attività da svolgere nel procedimento di consultazione.

A conclusione della consultazione saranno elaborati un **resoconto** e una **nota illustrativa** degli esiti. Tutti i documenti saranno pubblicati, in formato aperto, in una sezione dedicata del sito *internet* del Senato, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e di riscontro e conformemente ai requisiti di chiarezza e di riservatezza.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'oggetto della consultazione e compilare il questionario on-line clicca qui.](#)

21. INPS - Online il nuovo portale

Il portale INPS si presenta agli utenti completamente rinnovato.

Più **moderno, semplice** e **intelligente**, il nuovo portale è stato progettato basandosi sulle esigenze, modalità di navigazione e abitudini espresse dal cittadino.

Interamente **responsive**, cioè in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo (desktop, tablet o smartphone), il nuovo portale offre modalità di navigazione e interazione più potenti, immediate e intuitive, anche per gli utenti meno esperti.

Per semplificare la comprensione e la lettura dei contenuti sono state create **tipologie di pagina standardizzate** finalizzate a orientare, offrire informazioni specifiche e approfondire i temi trattati.

La navigazione del portale è libera: ognuno può scegliere il proprio percorso.

È possibile **esplorare i contenuti** per "**categoria di utenza**" e per "**tema**", raffinare la navigazione per **tipologia di pagina**, oppure effettuare **ricerche specifiche**.

Il portale propone automaticamente nuovi **contenuti di possibile interesse** coerenti con la navigazione.

I **più condivisi**, i **più cercati**, i **più cliccati** e **più consultati**, riconfigurati dinamicamente in base all'area del portale che si sta consultando, offrono ulteriori spunti e nuovi percorsi di conoscenza. I **tag redazionali**, inoltre, permettono la navigazione trasversale tra i contenuti per singola parola chiave.

Con **MyINPS**, inoltre, **l'utente può crearsi un'area personalizzata e personalizzabile**, nella quale salvare pagine di interesse, percorsi di navigazione, ricevere avvisi e notifiche.

L'accesso **ai servizi INPS** è oggi più immediato. Oltre a poter contare su un motore di ricerca e un'area dedicata, l'accesso avviene direttamente dalla scheda delle relative prestazioni. La finestra consente di scegliere, anche in base alla categoria di utenza, il servizio o il modulo necessario per usufruire della prestazione.

Per ogni pagina del nuovo portale è possibile esprimere la propria opinione e inserire commenti.

LINK:

[Per accedere al nuovo portale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** *I provvedimenti scelti per voi* **(DAL 27 MARZO AL 3 APRILE 2017)**

1) Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35: Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 9 febbraio 2017: Modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare». (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 20 marzo 2017: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) ISTAT - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 16 marzo 2017: Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38: Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'Interno - Decreto 30 marzo 2017: Ulteriore differimento al 30 giugno 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province. (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Provvedimento 14 marzo 2017: Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 58). (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

10) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 14 marzo 2017: Attribuzione degli spazi finanziari, per l'anno 2017, di cui all'articolo 1, commi da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore degli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero della Giustizia - Decreto 30 marzo 2017: Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 8 marzo 2017: Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 7 dicembre 2016: Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 27 MARZO AL 3 APRILE 2017)

1) Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 87/1 del 31 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

N.B. Segnaliamo che sulla stessa Gazzetta Ufficiale L 87 sono stati pubblicati altri 25 regolamenti che riguardano il mercato degli strumenti finanziari, la negoziazione sui mercati regolamentati, ecc.

LINK:

[Per consultare i regolamenti pubblicati sulla G.U.U.E. n. L 87 clicca qui.](#)

2) Regolamento Delegato (UE) 2017/574 della Commissione del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 87/148 del 31 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento Delegato (UE) 2017/592 della Commissione del 10 dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 87/492 del 31 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)